

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 11

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettere a), b) e c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17, programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 6209 (2.1.142.2.06.06) con la denominazione: << Spese per l' organizzazione di convegni, la pubblicazione di tesi di laurea e la raccolta di materiale documentario relativi alla promozione e diffusione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6209 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6209 viene iscritto nell' elenco 1 allegato ai bilanci precitati.